

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)** (G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, suppl. ord. n. 196/L).

## **Art. 2**

*(Disposizioni in materia di entrate)*

**11.** E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati (9);

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (6) (9).

(6) Comma modificato dall'art. 7-quater, D.L. 29 marzo 2004, n. 80 e, successivamente così modificato dall'art. 11-septies, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(9) Lettera così modificata dall'art. 6-quater, comma 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.